COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXII.

SEDUTA DI SABATO 22 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 693

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (*Approvato dal Senato*). (2582) 693

PRESIDENTE 693, 696, 697, 703, 704, 705, 706

SULLO 693

REPOSSI, *Relatore* 694, 703

VENEGONI 696, 698, 704, 705

BIASUTTI 696

MORELLI 696, 699, 706

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 699, 703, 704

SANTI 703, 704

PALENZONA 703, 704

Votazione segreta:

PRESIDENTE 719

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Sannicolò, Montelatici, Pirazzi Maffiola, Suraci, De Meo, Semeraro Gabriele, Marzi, Cremaschi Olindo, Stuani e Pelosi sostituiscono, per l'odierna seduta, rispettivamente, i deputati Di Vittorio, Di Mauro, Grazia, Latorre, Mastino del Rio, Natali Lorenzo, Noce Longo Teresa, Pollastrini Elettra, Roasio e Sacchetti.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Approvato dal Senato). (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » disegno di legge che, dopo approfondito e lungo dibattito, è stato approvato, all'unanimità, dal Senato.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) che deve esprimere il parere sulla copertura dell'onere finanziario, ha dato mandato all'onorevole Sullo di riferire in merito.

SULLO. Sono lieto di comunicare che la IV Commissione ha testè espresso, unanimemente, parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Repossi, a svolgere le sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel riferirvi brevemente su questo disegno di legge mi conforta il fatto che esso sia ormai di conoscenza comune. Tutti abbiamo seguito con sommo interesse la veramente elevata ed interessante discussione avvenuta al Senato; onde mi deve essere consentito di limitare la mia relazione ad alcune indicazioni di carattere tecnico e ad alcuni dati sui vantaggi che derivano dal disegno di legge in esame. Parlerò anche degli svantaggi, che però, a mio modesto avviso, sono abbondantemente compensati dai vantaggi; come si potrà evincere da un sintetico raffronto che mi permetterò di tracciarvi fra le nuove e le vecchie norme.

Le norme vigenti sono viziate da un grande difetto: l'appiattimento delle pensioni. I lavoratori non si rendevano conto del perché, dopo aver contribuito all'assicurazione per 20-25-30 anni, dovessero percepire una pensione pressocché uguale ad altri che avevano contribuito soltanto per 4-5 anni. Aggiungerò che una contribuzione di poco più di un anno poteva dar diritto alla pensione. Ciò accadeva specialmente per coloro che, avendo lavorato alle dipendenze di terzi anche per una sola settimana, nel 1920, ed avendo versato per la pensione il contributo di una lira, potevano, arrivati a sessant'anni, far valere il diritto di continuare i versamenti volontari e, conseguentemente, trascorso un altro anno, percepire una pensione pressoché identica ad un dipendente che avesse versato contributi per tutto il periodo assicurativo, cioè dal 1920 alla data di collocamento in pensione.

Altro assurdo: la lettera della disposizione dell'articolo 11 della legge del 1947 che negava al pensionato alle dipendenze di terzi il diritto all'assegno di contingenza. In conseguenza di ciò poteva succedere che un lavoratore il quale fosse stato alle dipendenze di terzi nei primi anni assicurativi, divenuto poi professionista od industriale ed arrivato a sessant'anni poteva far domanda per rivendicare il diritto alla pensione ed erano sufficienti tre anni di versamenti per avere diritto anche al fondo di solidarietà sociale; mentre il lavoratore che avesse sempre lavorato alle dipendenze di terzi aveva diritto soltanto alla pensione (più l'integrazione) ma non agli assegni di contingenza del fondo di solidarietà sociale.

L'appiattimento era dovuto al fatto che l'ammontare della pensione fra un pensionato e l'altro poteva differire nel 1937 dalle 100 alle 150 lire mensili. A quell'epoca questa differenza rappresentava un notevole distacco di valore, oggi, con la svalutazione monetaria, la stessa differenza non ha, evidentemente, nessun valore.

Neanche il cosidetto «fondo di solidarietà sociale» ha potuto sanare questa situazione, a cui lievi miglioramenti apportò, attraverso gli assegni supplementari, la legge del 1949. Questo ho detto perché sia più facile la comparazione con il disegno di legge in esame, indice di un deciso passo verso quella riforma della previdenza sociale intesa come sufficiente sostituto del salario. Anche se non si arriverà, per ora, a garantire una sufficiente pensione per tutti, l'importante è di avere raggiunto, legislativamente, questa impostazione di principio.

Il titolo primo del disegno di legge in esame si riferisce all'adeguamento dei contributi. Oggi, praticamente, il contributo è unico; la nuova legge commisura invece al salario tutta una gamma di contributi. Due sono le novità più importanti: la prima riguarda il diritto di copertura ai fini dell'assicurazione, la seconda riguarda i ricoverati per tubercolosi.

Per il periodo di ricovero i lavoratori fruiscono della copertura assicurativa nei riguardi della pensione.

Si tratta di due novità molto importanti per le quali dobbiamo essere grati alla iniziativa presa dal Ministro del lavoro.

Il titolo primo si interessa anche del riordinamento del sistema dei versamenti volontari, consentiti solo se nel quinquennio precedente risulti almeno un anno di contribuzione. La novità appesantisce il sistema, ma garantisce, al tempo stesso, che le pensioni vadano effettivamente ai lavoratori e non anche a coloro che questa qualifica hanno perduto.

Il titolo secondo traduce in norme la rivalutazione del trattamento di pensione, semplificando notevolmente il meccanismo funzionale delle assicurazioni e l'acceleramento dell'operazione per la liquidazione della pensione. Vengono, infatti, soppressi i due fondi preesistenti: quello di integrazione e quello di solidarietà sociale e sostituiti da un « fondo di adeguamento pensioni ». La procedura che attualmente si segue per la corresponsione delle pensioni implica, a causa di alcuni computi abbastanza complessi, un notevole ritardo nella liquidazione delle pensioni, dovendosi preventivamente fare, per la prima quota di pensione, il calcolo relativo all'assegno di contingenza, quello relativo all'assegno supplementare derivante dalla legge 1949 e infine quello relativo al caropane. Con il nuovo sistema, invece, la pensione viene computata in base alla contribuzione effettivamente versata,

e si moltiplica la quota base per il quoziente 45. In altre parole, si viene a liquidare una pensione che è direttamente proporzionale alla contribuzione effettivamente versata. Ci si è inoltre preoccupati della situazione di coloro che godono attualmente di pensione, per evitare che possano essere danneggiati dal nuovo adeguamento. Si è stabilito, perciò, che l'ammontare annuo delle pensioni di invalidità e quello delle pensioni di vecchiaia per i pensionati di età non inferiore ai 65 anni non possa essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti ai figli, a lire 60.000; mentre l'ammontare delle pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni non può essere inferiore a lire 42.000. Ugualmente non potrà essere inferiore a lire 42.000 l'ammontare delle pensioni da corrispondere ai superstiti. È anche precisato che il diritto a beneficiare del trattamento minimo previsto per le pensioni di vecchiaia e di invalidità ai pensionati di età non inferiore ai 65 anni, cioè lire 60 mila, decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età; e che i trattamenti minimi, poc'anzi indicati, sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato fino al 18° anno di età. Infine, anche per provvedere ad eventuali necessità contabili, è stata stabilita una riserva del 3 per cento onde poter eventualmente integrare le contribuzioni più basse.

Per quanto riguarda la contribuzione, si sono stabilite diverse categorie, e si è adottato un nuovo sistema. Attualmente si applica un sistema di capitalizzazione dei contributi, la nuova legge adotta un sistema misto dove ha prevalenza il metodo della ripartizione, integrato da quello della capitalizzazione ai fini dell'accertamento dei periodi di lavoro. La contribuzione viene stabilita da un minimo di 400 lire fino ad un massimo di 12 mila per gli operai, mentre per gli impiegati da un minimo di 9 mila fino a 120 mila lire.

Per quanto riguarda il versamento volontario di quote, si è stabilito un sistema nuovo, poiché l'attuale aggrava notevolmente, dal punto di vista economico, il fondo pensioni. Con la nuova norma, anche coloro che effettuano versamenti volontari dovranno partecipare al versamento del fondo adeguamento pensioni.

Per raggiungere questo fine si è adottata, a seconda delle categorie di lavoratori, la contribuzione attraverso la marca unica comprensiva della maggiorazione da destinare al fondo adeguamento pensioni che va, per gli operai, da un minimo di 125 lire ad un massimo di 860 lire settimanali.

L'età stabilita per conseguire il diritto a pensione è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne; e questo anche per facilitare, non appena le pensioni potranno meglio corrispondere alle esigenze della vita, lo sfollamento di questi vecchi lavoratori, aprendo nuove possibilità ai giovani. Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla legge viene ridotto di una quota pari ad un quarto, ma questa ritenuta non dovrà mai superare il 25 per cento della retribuzione.

Tuttavia sono esclusi dalla trattenuta i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino ad un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne.

Una innovazione molto importante è quella che riguarda il trattamento previsto per i superstiti, specialmente per quelli dell'assicurato che muoia senza il diritto a trattamento di pensione. Attualmente il superstite dell'assicurato che muore senza diritto a pensione percepisce una indennità che va da 500 a 1.500 lire. Con la nuova legge lo stesso superstite, purché l'assicurato deceduto abbia effettuato il versamento dei contributi almeno per un anno, gode di una indennità che non può essere inferiore a lire 22.500 né superiore a lire 67.500

Un altro inconveniente grave era rappresentato dal fatto che i genitori del pensionato, che morisse senza lasciare moglie né figli, avevano diritto soltanto ai ratei di pensione maturati e non riscossi. Invece, con il disegno di legge in esame si stabilisce che, nel caso in cui un pensionato muoia senza lasciare moglie né figli, i genitori abbiano diritto ad una pensione pari al 15 per cento del trattamento. Questo costituisce un vantaggio importante, di cui potranno beneficiare molti genitori.

Inoltre, applicando le provvidenze contenute in questa legge, si dà a tutti i pensionati la garanzia che, rispetto al trattamento attuale, usufruiranno di un miglioramento di almeno 3.600 lire annue maggiorate di quell'altra notevole conquista che è la corresponsione della tredicesima mensilità.

Vi è, poi, un titolo di questa legge che riguarda le assicurazioni facoltative. Attualmente, anche i pensionati di questa categoria fruiscono del fondo di solidarietà sociale. Con il disegno di legge di cui ci stiamo occupando si è portata anche in questo campo una certa perequazione, rivalutando i versamenti. Tanto per citare alcune cifre, dirò

che i versamenti effettuati prima del 1914 sono rivalutati nella misura di 400 volte, quelli effettuati nel 1937 nella misura di 100 volte, quelli effettuati nel 1947 in ragione di 5 volte. Applicando i coefficienti di rivalutazione avremo una equa differenziazione, commisurata alla svalutazione monetaria.

Ritengo di aver fornito quasi tutti gli elementi, di carattere tecnico, illustrativi dei vantaggi offerti da questa legge. Leggendo le disposizioni in essa contenute può sorgere l'idea che qualche lacuna esista, che qualche aspetto del sistema, (come, ad esempio, i versamenti volontari) sia stato appesantito. Alcuni osservano che non è giusta la differenza che si fa fra uomini e donne, una volta che gli uni e le altre hanno versato regolarmente i contributi. Ricordo che questa legge, ai fini del congegno di liquidazione della pensione, si collega al decreto-legge del 1939, che, appunto, distingueva fra uomini e donne.

Un'altra imperfezione può apparire: quella relativa al sistema dei ricorsi, che è troppo pesante e desta eccessive preoccupazioni nei lavoratori. Se, infatti, una domanda di pensione è respinta, l'interessato deve ricorrere al comitato esecutivo, che ha sede in Roma, ed aspettare degli anni prima che il suo ricorso sia esaminato. Invece, si potrebbero creare delle commissioni provinciali o almeno compartimentali per sveltire questa procedura. Attualmente, una volta conclusa la fase amministrativa (cioè il ricorso al comitato esecutivo), il lavoratore ha il timore di esercitare i propri diritti, perché può correre il rischio di dover ricorrere all'autorità giudiziaria. Bisognerà rivedere, al momento opportuno, anche questo punto; istituendo commissioni probivirali ed arbitrali che rendano più facile il ricorso, senza esporre il lavoratore al rischio di adire all'autorità giudiziaria, e, eventualmente, subire un danno ulteriore.

Onorevoli colleghi, come ho già detto all'inizio della mia modesta relazione, questo disegno di legge arriva a noi confortato da una lunga, elevata ed interessante discussione svoltasi al Senato, culminata con un voto unanime motivato dalle dichiarazioni fatte dai rappresentanti dei vari gruppi parlamentari. Il senatore Bitossi, esprimendo il voto favorevole della sua parte, pur con delle critiche, si augurava che il disegno di legge fosse rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Faccio mio questo augurio ed auspico che stamattina sia approvata senza modificazioni la legge nel testo trasmessoci dal Senato, in modo da venire incontro alle ansiose aspettative dei pensionati. Eventualmente, con un successivo disegno di legge o con una proposta di legge di iniziativa parlamentare, si potranno colmare quelle lacune che abbiamo denunciato e correggere le eventuali imperfezioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Concordo con le conclusioni dell'onorevole relatore sull'opportunità di approvare senza modificazioni questo disegno di legge trasmessoci dal Senato, onde renderne più rapida l'applicazione.

Noi, analogamente a quanto hanno fatto i nostri colleghi del Senato, voteremo a favore di questa legge; ci siamo anzi premurati di affrettare la discussione di questo provvedimento, mossi dalla preoccupazione di evitare un ulteriore ritardo. Da molto tempo i pensionati attendono queste provvidenze, da lunga data annunciate; e noi pensiamo che se oggi potessimo procedere all'approvazione della legge, essa potrebbe essere pubblicata entro la fine del mese sì da garantirne la decorrenza dalla fine del 1951. Rinunciamo, perciò, a chiederne la discussione in Assemblea, malgrado le insufficienze e le manchevolezze che – a nostro avviso – sono tali da rendere necessario un dibattito ampio ed esauriente onde convincersi della necessità di correggere almeno le deficienze più gravi, impegnando il Governo a proporre le necessarie modifiche.

Desidero, pertanto, invitare il Ministro Rubinacci a darci assicurazioni che da parte del Governo non vi sarà ritardo nella pubblicazione della legge.

BIASUTTI. Concordo con molte osservazioni dell'onorevole relatore; ma desidero sollevare una obiezione. L'articolo 37 stabilisce che da parte dell'Istituto, d'accordo col Ministero del lavoro, si procederà ad emanare le disposizioni regolamentari interne. Vorrei che l'Istituto tenesse conto dello spirito e della lettera della legge, in modo che non si verifichi, come in passato, che l'Istituto, con ipocriti regolamenti, cerchi di dare un indirizzo restrittivo a queste disposizioni.

Sono d'accordo, inoltre, sulla necessità di ulteriori perfezionamenti della legge.

MORELLI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione di estremo disagio in cui versano i pensionati dell'agricoltura. Vorrei che questo problema fosse affrontato in modo positivo e che il Governo cercasse, magari attraverso una forma solidaristica di contributi, di attuare dei miglioramenti anche per i pensionati dell'agricoltura.

Un'altra questione che avrei desiderato sollevare, se il disegno di legge fosse stato discusso in Assemblea, è quella del minimo. Vi sono circa 700-800 mila pensionati che dall'applicazione della legge riceveranno dei beneficî molto relativi. Molti di questi pensionati hanno prestato servizio militare e durante quel periodo non hanno versato i contributi assicurativi. Invito l'onorevole Ministro a tener conto di queste situazioni onde correggere tali sfasature in una prossima revisione della materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono pervenuti alla Presidenza sei ordini del giorno.

Il primo, a firma dei deputati Venegoni, Santi, Cavallari e Lizzadri, è del seguente tenore:

« La XI Commissione (Lavoro),

invita il Governo a presentare, entro tre mesi, al Parlamento un provvedimento legislativo che garantisca l'assistenza sanitaria (medica, farmaceutica e ospedaliera) ai pensionati della previdenza sociale ».

Il secondo, a firma dei deputati Venegoni, Noce Longo Teresa e Lizzadri, è del seguente tenore:

« La XI Commissione,

invita il Governo a proporre, entro sei mesi, al Parlamento un provvedimento legislativo che elimini la sperequazione nel trattamento di pensione fra uomini e donne, realizzando il principio costituzionale che ad uguali contribuzioni devono corrispondere uguali prestazioni ».

Il terzo, a firma dei deputati Santi, Venegoni e Lizzadri, è del seguente tenore:

« La XI Commissione,

riaffermando il principio che i contributi assicurativi, quale parte integrante del salario, debbono essere a totale carico del datore di lavoro,

considerando che in via eccezionale e provvisoria i lavoratori sono chiamati a portare un contributo diretto al miglioramento delle condizioni di vita dei pensionati,

invita il Governo a presentare al Parlamento, entro sei mesi, un provvedimento legislativo che riporti il contributo dei lavoratori al livello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e che l'onere eccedente, che deriva dalla presente legge, sia passato a carico dei datori di lavoro ».

Il quarto, a firma dei deputati Venegoni, Santi e Cavallari, è del seguente tenore:

« La XI Commissione

invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per cui agli assicurati che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di contribuzione previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sia concessa la facoltà di proseguire volontariamente l'assicurazione prescindendo dai requisiti richiesti dall'articolo 5 della presente legge ».

Il quinto, a firma dei deputati Venegoni, Santi e Cavallari, è del seguente tenore:

« La XI Commissione

invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per il quale il diritto alle prestazioni in favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia sorga anche quando parte dei contributi, necessari per il conseguimento delle prestazioni stesse, anziché versata risulti dovuta.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge provveda a disporre in favore dei lavoratori agricoli l'accreditamento dei contributi per le giornate loro attribuite dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 14 settembre 1940, n. 1949, dando una più esatta interpretazione alle norme contenute in detto articolo ».

Il sesto, a firma dei deputati Morelli e Cappugi, è del seguente tenore:

« La XI Commissione della Camera, esaminando il disegno di legge per le pensioni della previdenza sociale,

rilevata l'inadeguatezza del provvedimento per quanto si riferisce ai lavoratori dell'agricoltura, invita il Governo a predisporre con la necessaria sollecitudine un provvedimento integrativo per adeguare le pensioni del settore agricolo a quello degli altri settori,

considerato che, per una serie di cause indipendenti dalla stessa volontà degli interessati, molti lavoratori non hanno potuto versare i contributi sufficienti a superare il minimo per aver diritto alla pensione, la Commissione invita il Governo a predisporre un provvedimento integrativo inteso ad elevare l'ammontare del minimo per modo che anche questi lavoratori possano avere concreti vantaggi.

Infine la XI Commissione della Camera fa voti che venga predisposto un provvedimento

per garantire ai pensionati l'assistenza sanitaria specialmente per quelle categorie che fruiscono di pensioni esigue ».

Invito i presentatori a svolgerli.

VENEGONI. Illustrerò brevemente i cinque ordini del giorno, che, fra le altre, recano la mia firma.

Il primo si riferisce all'assistenza sanitaria ai pensionati della previdenza sociale. Su questo penso che non solo concorderà la Commissione, ma concorderà lo stesso Governo, che, in proposito, ha già preso impegno nell'altro ramo del Parlamento. Trattasi, comunque, di un problema di tale importanza e di tale urgenza che giustifica il limite di tre mesi, proposto già in Senato e accettato dal Governo

Il secondo ordine del giorno concerne la perequazione del trattamento di pensione fra uomini e donne, che, però, abbiano una eguaglianza di contribuzione. La diversità di trattamento non credo si giustifichi più dopo che solennemente si è affermato nella Costituzione che, ad eguaglianza di lavoro e di contribuzione, debba corrispondere una eguaglianza di salario e di prestazioni.

Nel nostro ordine del giorno non si chiede che le donne abbiano dei benefici nei confronti degli uomini: si chiede soltanto che quando hanno versato mille lire della loro retribuzione esse abbiano diritto alle identiche prestazioni degli uomini che abbiano versato mille lire.

Il terzo ordine del giorno si riferisce alla necessità di riaffermare il principio che i contributi assicurativi siano considerati salarî differiti, e che preciò i carichi contributivi debbano essere a carico del datore di lavoro. Voi tutti conoscete – ed il nostro relatore l'ha rilevato anche questa mattina – la situazone attualmente vigente e per la quale, attraverso il fondo di solidarietà sociale, si è caricato sui lavoratori un contributo in favore di una integrazione delle pensioni. Con la nuova legge, questo contributo è stato reso permanente, raddoppiando non solo l'aliquota, che dal 2 per cento del salario passa al 4 per cento, ma applicandola al salario reale percepito dai lavoratori e non più al massimale di 750 lire. Ora, tenendo presente che il salario reale è considerato dall'I.N.A.I.L., nell'ultimo trimestre 1951, in 1170 lire, i lavoratori vedono aumentato il loro contributo giornaliero a 27 lire.

Noi dobbiamo riconfermare, in questa sede, il principio dei contributi a carico dei datori di lavoro, e, pur accettando che resti una parte del contributo, in via provvisoria, a carico dei lavoratori, non possiamo accettare che il contributo stesso venga quasi raddoppiato.

Il quarto ordine del giorno si riferisce al diritto di prosecuzione volontaria dell'assicurazione. Questo diritto è previsto dalla presente legge, ma in una maniera molto limitata, per cui i lavoratori che, per ragioni familiari o altre, abbiano dovuto sospendere la loro attività produttiva in aziende, o comunque alle dipendenze di terzi, non sono più in grado di beneficiare delle provvidenze che la legge precedente loro consentiva.

Bisogna considerare che molte donne, specialmente nella loro giovinezza, svolgono per anni un lavoro alle dipendenze di terzi (mi riferisco particolarmente alle lavoratrici tessili), pagano i loro contributi, ed alla fine, per sopravvenute esigenze familiari, non sono più in condizioni di continuare questa loro attività produttiva.

La legge garantiva la possibilità di maturare il diritto alla pensione, al raggiungimento dell'età stabilita, ove queste lavoratrici avessero continuato a pagare i contributi ritenuti necessarî. La nuova legge, invece, stabilendo delle restrizioni, costringerà queste donne a creare dei rapporti fittizî di lavoro, per giustificare la continuità del versamento dei contributi e quindi il mantenimento del diritto alla pensione.

Per non creare questa situazione paradossale, noi pensiamo che, per quanto riguarda la possibilità del versamento dei contributi volontarî, si debba mantenere la situazione precedente, pur riconoscendo giusto che vengano caricati sui lavoratori, che intendano avvalersi di questo diritto, tutti i contributi, anche la parte fino ad oggi a carico del datore di lavoro.

Il quinto ordine del giorno si riferisce al problema dei contributi *versati* e *dovuti*. Questa è una vecchia questione.

Un lavoratore presta la sua opera regolarmente, ed è convinto perciò che si maturi anche il suo diritto alle prestazioni assicurative. Quando però viene ad aver bisogno di queste prestazioni assicurative, si accorge che il suo diritto non è maturato, non per suo difetto, ma perché il datore di lavoro, o per una scorrettezza, o per una dimenticanza, o per una causa qualsiasi, non si è più occupato di versare regolarmente i contributi.

Ora io mi domando: è possibile che noi carichiamo a danno del lavoratore le conseguenze di un difetto, che non è attribuibile a lui, ma al datore di lavoro ? Noi pensiamo che si debbano rendere più rigide le norme

e le penalità da applicarsi ai datori di lavoro che non versino regolarmente i contributi dovuti alle assicurazioni per i lavoratori alle loro dipendenze. Comunque, non ne deve risultare un danno al lavoratore.

Del resto, questo principio è affermato, nei riguardi dei lavoratori agricoli, nella legge che stiamo discutendo, ed è affermato pur non sanando una situazione che si era creata in precedenza, dato che la legge in vigore su questo punto non era molto precisa

Tutti questi ordini del giorno rispecchiano il nostro stato d'animo di non sodisfazione per una legge che solo motivi di urgenza ci inducono a votare senza modificarla. Vorrei perciò ricordare ai colleghi come la ragione fondamentale del nostro scarso entusiasmo derivi dal fatto che le nuove norme restringono notevolmente la possibilità, da parte di numerose categorie di lavoratori, di beneficiare del trattamento di pensione. Tutti noi conosciamo qual'è la situazione del mercato del lavoro in Italia, la gravità del fenomeno della disoccupazione, il fatto che molti lavoratori non sono in condizione di assicurarsi un lavoro continuativo, il problema dell'emigrante che va all'estero in cerca di lavoro. Tutti questi fenomeni rendono evidente il fatto che non tutti i lavoratori riescono a giungere al limite di 15 anni di attività normale e continuativa per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi, noi veniamo ad escludere dai modesti benefici previsti dalla legge un notevole numero di lavoratori, circa la metà di quelli che attualmente avrebbero diritto alla pensione.

Nel complesso della legge si nota, inoltre, un fiscalismo eccessivo, una mentalità che, secondo noi, dovrebbe essere superata.

In un paese come il nostro, in cui il salario dei lavoratori è appena sufficiente per garantire un minimo di vita, e che quindi non consente dei margini per il risparmio, in cui la disoccupazione aggrava ancora di più la situazione economica esistente, noi pensiamo che il diritto alla pensione debba garantire un minimo di assistenza durante la vecchiaia, e che l'invalidità dei nostri lavoratori sia un problema di carattere sociale, che lo Stato consideri seriamente ed alla cui risoluzione direttamente contribuisca.

Fatte queste osservazioni, noi affermiamo che daremo il nostro voto favorevole a questa legge, perché riteniamo che sia un primo passo, anche se ancora troppo modesto, verso la soluzione di molti problemi. Noi ci auguriamo che il voto della Commissione, confortando gli ordini del giorno, consenta di fare un ulteriore passo in avanti, in modo che la situazione dei nostri vecchi lavoratori e dei nostri invalidi sia sempre più migliorata.

MORELLI. Credo che l'ordine del giorno a firma mia e del collega Cappugi sia sufficientemente chiaro. In sostanza esso tende ad evitare l'assurda differenza fra i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura per i quali, anche nei casi migliori, non si riesce mai a raggiungere un minimo di pensione sufficiente alle più elementari esigenze della vita.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Io vorrei brevissimamente richiamare l'attenzione della Commissione su quelli che sono alcuni degli aspetti fondamentali di questo disegno di legge, affinché se ne abbia una visione complessiva e non soltanto analitica. Secondo me, il disegno di legge segna, innanzitutto, la fine dell'empirismo in materia di pensioni di invalidità e vecchiaia, la fine di quel sistema di provvedimenti di carattere contingente che si sovrapponevano l'uno all'altro creando una stato di confusione. Attraverso questo disegno di legge si torna a creare uno strumento assicurativo rispondente ad alcune esigenze tecniche e sociali.

Esiste un fondo della assicurazione di invalidità e vecchiaia detto «fondo base». Questo fondo conserva il carattere della capitalizzazione, ma solo in relazione a meno del 3 per cento di quella che è l'economia generale dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ed esclusivamente per una ragione di carattere tecnico: poter individuare la posizione assicurativa di ciascun assicurato in modo da commisurarvi la pensione. Questa soluzione consente di evitare diversità di sistemi tra vecchi e nuovi pensionati. Passare senz'altro alla ripartizione completa, integrale, avrebbe significato dover stabilire un certo trattamento a stralcio per tutti coloro che attualmente siano già pensionati e stabilire un diverso trattamento per coloro che debbano ancora andare in pensione. Noi riteniamo che questo non sarebbe giusto; perché, specialmente i più anziani fra gli attuali pensionati, hanno dovuto affrontare i periodi difficili, i periodi della svalutazione monetaria, i periodi della inadeguatezza, del lento succedersi degli interventi legislativi solo parzialmente riparatori.

Ma, a parte questo sistema della capitalizzazione dell'assicurazione base, che risponde esclusivamente a questi requisiti, il disegno di legge contiene l'affermazione definitiva del

sistema della ripartizione come sistema normale in materia di assicurazione di invalidità e vecchiaia. In altri termini, il sistema della ripartizione reclamato dalla dottrina, dai vari convegni sindacali, dalla commissione della riforma della previdenza sociale come il sistema più adatto a mantenere un contatto tra l'ammontare delle pensioni e la misura dei salari, ha finalmente avuto il sopravvento sul sistema della capitalizzazione che si basa esclusivamente sul presupposto che la moneta conservi sempre il suo valore eguale, in modo che, accantonato nel corso di 30, 40, 50 anni quello che può servire per il pagamento di determinate pensioni, questi accantonamenti si traducano poi in misura di pensioni adeguate alla situazione in cui le pensioni si versano.

Già, attraverso i vari provvedimenti contingenti da noi adottati: quello della integrazione delle assicurazioni sociali, quello del fondo di solidarietà sociale, ecc., il principio della ripartizione aveva fatto capolino. Noi adesso lo introduciamo proprio come sistema normale poiché viene ad abbracciare – ripeto – più del 97 per cento del carico generale contributivo. Il mantenimento del sistema della capitalizzazione e l'introduzione come sistema normale della ripartizione è completato dalla norma contenuta nel secondo capitolo del disegno di legge per cui si opera una rivalutazione delle pensioni. Le pensioni base liquidate fino a questo momento e quelle liquidate d'ora in poi coi nuovi criteri e sempre adottando lo stesso sistema, dovranno essere rivalutate di 45 volte. Ricordo che la rivalutazione di 45 volte della pensione base implica la rivalutazione per più di 50 volte in relazione alle pensioni del 1938, perché già nel 1943 vi fu una rivalutazione delle pensioni, per cui sommando le due rivalutazioni, si superano le 50 volte.

Il sistema che noi abbiamo adottato è fondato su questo meccanismo: pensione base (in relazione ai contributi versati con le marche e cioè alle varie classi di salario) e adeguamento della pensione attraverso il fondo di ripartizione. Questo quadro è completato dalla introduzione di una serie di misure che sono ispirate al concetto sociale della assicurazione.

Ed è per questo che trovano collocazione in questa disposizione di legge alcuni superamenti di quello che è stato fino adesso il sistema di assicurazione sociale.

Viene, infatti, affermato il principio che l'anno di malattia, il periodo della disoccupazione indennizzata, il periodo del ricovero in sanatorio e il periodo in cui si fruisce successivamente dell'indennità post-sanatoriale, valgono agli effetti della contribuzione ed i contributi sono versati dagli appositi fondi della disoccupazione e della tubercolosi.

Un altro principio importante è, poi, questo: è garantito, comunque, un minimo al disopra del quale, quali che siano stati i contributi versati, deve sempre essere garantita una certa pensione.

Correlativamente a questo principio, deve, evidentemente, essere introdotto anche il principio di un limite di contribuzione che sia congruo e adeguato. Bisogna tener presente che, oggi, alle pensioni non si provvede soltanto attraverso i versamenti fatti per ciascun lavoratore (in modo che la pensione corrisponda a quello che per lui è stato versato), ma soprattutto attraverso la solidarietà dei lavoratori occupati a favore dei lavoratori pensionati (questo è infatti il fondamento del sistema della ripartizione).

Oltre a ciò, il nuovo strumento legislativo ha una sua agilità: affermato il principio, su cui anche in sede parlamentare si è insistito, dell'abolizione del massimale contributivo di 750 lire, (per cui, d'ora in poi, i contributi dovranno essere basati sull'intero ammontare delle retribuzioni) tre sono le leve mobili per procedere a successivi adeguamenti senza sconvolgere il sistema tecnico dell'assicurazione.

La prima è quella della modifica delle classi di salario in base a cui si provvede al versamento dei contributi per l'assicurazione base sulla quale, poi, si opera la rivalutazione. Queste classi possono essere modificate con una certa facilità in modo da far corrispondere sempre un determinato contributo a quelle che possono essere le variazioni in campo salariale. Si può fare in modo che alla stessa classe corrisponda sempre lo stesso potere d'acquisto, onde consegue che, modificandosi il valore reale del salario, si può avere una immediata variazione nel regime delle classi.

La seconda leva mobile è data da quella cifra di 45 volte la pensione base che è stabilita nella legge. Evidentemente, in relazione a quella che sarà la situazione generale, a quello che sarà il gettito contributivo (legato, come ho detto, al volume complessivo delle retribuzioni) ci sarà sempre la possibilità di operare degli adeguamenti aumentando o diminuendo il coefficente di rivalutazione; e ciò pur mantenendo integro il sistema assicurativo e senza creare nessuna sperequazione fra nuovi e vecchi pensionati. La terza leva mobile è quella del minimo garantito, che può essere facil-

mente spostato in relazione a quegli elementi a cui mi sono precedentemente richiamato.

È per questi motivi che ho considerato come una tappa definitiva questa legge sulle pensioni della previdenza sociale, non tanto per quelli che sono gli aspetti economici che possono essere sempre a suo tempo adeguati e corretti, quanto per la struttura assicurativa che noi poniamo finalmente su una base organica.

Fatto questo discorso di carattere introduttivo, vorrei – brevissimamente – dare qualche chiarimento ai colleghi che hanno sollevato alcune obiezioni. Prima fra tutte l'accusa di limitare, attraverso questa legge, il campo di applicazione della pensione della previdenza sociale. Io ritengo che ciò non sia vero perché dobbiamo partire dal punto di vista che il periodo di assicurazione incomincia dall'età di 15 anni e si chiude all'età di 65 anni; abbiamo, in altri termini, 50 anni di vita di ciascun assicurato, durante i quali si provvede al versamento dei contributi validi al conseguimento del diritto alla pensione. Il minimo di 15 anni di contribuzione è facilmente superabile perché, in sostanza, si tratta di lavorare soltanto per un terzo della propria vita, con quei correttivi di carattere sanatoriale, ecc., ai quali mi sono prima richiamato e con il correttivo che, ove vi sia una lacuna da colmare – sei mesi, un anno, due anni – si può usufruire della prosecuzione volontaria dell'assicurazione per acquistare il diritto alla pensione.

Poiché, però, bisogna avere evidentemente una visione realistica di quella che è la situazione dell'occupazione nel nostro paese, il disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato, mantenendo quello che era già il principio ispiratore del testo presentato dal Governo, ha posto una condizione particolare per i lavoratori agricoli, per cui quel periodo di 15 anni di versamento dei contributi è ridotto nella generalità a 7 anni e mezzo, mentre per i braccianti eccezionali ed occasionali vi è un'ulteriore riduzione a cinque anni completi di lavoro nel periodo che va dai 15 ai 65 anni.

Un'altra condizione di favore per essi consiste, poi, nel fatto che, mentre la contribuzione volontaria è in generale stabilita alla cessazione del rapporto di lavoro (alla fine cioè dell'attività lavorativa alla vigilia del pensionamento) è stato per essi stabilito che possano fare questi versamenti volontari anche durante l'attività lavorativa, per raggiungere il minimo di 104 giornate lavorative all'anno, anche se spesso si tratta di piccoli coltivatori diretti o compartecipanti, o di persone che prestano la loro attività nel campo delle industrie stagionali e per cui quindi l'attività bracciantile è meramente occasionale.

Altro chiarimento debbo dare per quanto riguarda la cosiddetta disuguaglianza di trattamento fra uomo e donna. Se si ritiene che non vi sia eguaglianza di trattamento fra uomo e donna, io debbo affermare esattamente il contrario. L'uomo va in pensione a 60 anni e se la donna va essa pure in pensione a 60 anni ha una pensione identica a quella dell'uomo; se invece la donna si avvale della facoltà di andare in pensione a 55 anni, è evidente che la somma media complessiva a sua disposizione viene distribuita in venti anni anziché in quindici. L'unica differenza che, quindi, esiste, consiste soltanto nella possibilità che ha la donna di andare in pensione cinque anni prima dell'uomo, per cui bisogna trarre le conseguenze necessarie ai fini dell'ammontare della pensione stessa.

Debbo poi sottolineare, trattandosi di cosa di grande importanza, l'equiparazione che si è operata fra operai ed impiegati, per cui sia nei sistemi di contribuzione che prima erano differenziati, sia per quanto riguarda le quote complementari per i figli, l'identità oggi è assoluta.

Debbo pure far rilevare che il carattere sociale della pensione è accentuato sia dalla misura, che è portata ad un decimo della quota a carico del pensionato, sia dalla riversibilità a favore dei genitori in caso di morte dell'assicurato. Attualmente i soli beneficiari sono il coniuge ed i figli. Può sembrare inverosimile che si siano voluti aggiungere i genitori; ma bisogna tener conto che questa è una pensione di invalidità, oltre che di vecchiaia, per cui vi possono essere anche invalidi che vadano in pensione in età ancora giovanile.

Per quanto concerne il problema, da noi tutti umanamente sentito, dell'assistenza sanitaria, debbo dire che in linea di principio e di aspirazione non posso porre alcun ostacolo. Bisogna tener conto, però della circostanza che allo stato attuale delle cose già esiste l'Opera dei pensionati d'Italia, la quale adempie a due finalità, quella di istituire case di riposo per i vecchi pensionati e quella di corrispondere sussidi in caso di malattia. Sono interventi modesti, limitati ai casi di particolare bisogno, ma qualcosa hanno fatto e bisogna riconoscere che in alcune città sono stati istituiti ambulatori che possono essere frequentati dai pensionati.

Sono convinto che, nella priorità dei problemi da risolvere, vi è precipuamente questo dell'assistenza sanitaria. Il grosso problema di ordine finanziario (i pensionati sono oggi in Italia più di due milioni, oltre ai loro familiari) può essere, in parte, alleggerito dal fatto che molti pensionati sono a loro volta familiari di lavoratori che, come tali, hanno già l'assistenza per i loro congiunti. Io sto comunque facendo fare gli studi attuariali necessari e non ho difficoltà a dare affidamento alla Commissione ed al Parlamento circa la soluzione di questo problema.

Debbo richiamare, poi, l'attenzione della Commissione sopra un aspetto positivo del disegno di legge, e cioè l'intervento straordinario di 500 milioni, *una tantum*, sui fondi versati dallo Stato e il raddoppio delle quote attribuite dalla Previdenza sociale all'Opera pensionati d'Italia che, attraverso questo intervento, potrà costruire altre dodici case di riposo per i pensionati oltre alle tre già costruite.

Noi avremo così la possibilità di dare una casa accogliente a quei vecchi lavoratori rimasti soli al mondo, per i quali i rapporti di solidarietà familiare non si possono manifestare.

Per concludere, debbo esprimere il parere del Governo sui sei ordini del giorno presentati. Ho già espresso la mia approvazione per il primo ordine del giorno a firma dell'onorevole Venegoni, relativo al problema dell'assistenza sanitaria ai pensionati. Poichè lo stesso desiderio esprime l'ultima parte dell'ordine del giorno Morelli, essa potrebbe essere votata insieme. Le altre proposizioni dell'ordine del giorno Morelli e Cappugi le accetto come raccomandazione per lo studio dei varî problemi. Posso comunque confermare che i sistemi attuati per i lavoratori agricoli rispetto a quelli attuati per i lavoratori degli altri settori sono assolutamente identici. La cassa è unica e vige, quindi, la solidarietà più piena.

La stessa aliquota che vige per i settori dell'industria vige per l'agricoltura; ma per l'agricoltura esistono anche quelle misure di favore che ho già ricordato in ordine alla durata minima del periodo contributivo.

Circa la questione dei lavoratori agricoli, derivante dall'insufficienza dell'occupazione stessa, debbo far notare che, pur garantendo a tutti la partecipazione al beneficio della pensione, la legge deve tener conto della realtà delle cose.

Sull'ordine del giorno Venegoni, relativo al delicato problema del riconoscimento dei contributi *dovuti* ma non *versati*, debbo dire che il principio dell'automatismo in materia di assicurazioni sociali si applica alle assicurazioni a prestazioni immediate; ma ritengo sia inapplicabile, dal punto di vista tecnico, alle prestazioni differite. Dico questo perché quando si tratta della malattia o dell'infortunio, e si richiede, per godere di queste prestazioni, che nei sei mesi precedenti o nell'anno precedente siano stati effettuati dei contributi, nell'ipotesi che il datore di lavoro non li abbia effettuati, è facile andarlo a colpire, e l'istituto di assicurazione provvede senz'altro alla prestazione, salvo poi a fare il recupero.

Ma quando si è di fronte ad una assicurazione in cui il godimento della prestazione avviene a decine di anni di distanza: come si fa ad andare a ricostruire un rapporto di lavoro iniziato quaranta o cinquanta anni prima?

Evidentemente, le difficoltà sono enormi. Noi dobbiamo renderci conto anche dell'esigenza di garantire gli istituti di assicurazione contro le avventure che si potrebbero verificare in questo settore.

L'eventualità che il datore di lavoro non provveda al versamento dei contributi è un fatto che in linea di massima, evidentemente, non si può escludere: però, per il fatto che il lavoratore è titolare di un libretto di pensione, attraverso lo stimolo che oggi egli riceve di vigilare affinché il versamento avvenga, attraverso questa forma di collaborazione che finora il lavoratore non dava, noi speriamo che i casi di evasioni saranno limitati al minimo.

Comunque, il principio è stato adottato nel settore dell'agricoltura, poiché iscritto il lavoratore agricolo negli elenchi anagrafici, anche se i versamenti non vi sono stati o sono stati insufficienti, deve essere senz'altro accreditato, a ciascun lavoratore agricolo, il contributo, in relazione al numero delle giornate per cui è stato iscritto. Questo può essere fatto perché nel settore dell'agricoltura esistono gli elenchi anagrafici, cioè dei documenti da cui risulta che il lavoratore è veramente tale, da cui risulta che nell'anno precedente ha lavorato per un certo numero di giornate, e quindi si è di fronte ad una posizione certa e facilmente accertabile.

Il giorno in cui vi fosse una anagrafe del lavoro che potesse documentare effettivamente il periodo di occupazione di ciascun lavoratore, allora si potrebbe anche adottare il sistema dell'automatismo. Non mi sento pertanto di escluderlo senz'altro come principio; ma, nella situazione attuale, non posso accettare il corrispondente ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno sulla sperequazione del trattamento di pensione tra uomini e donne, credo di aver già fornito i chiarimenti necessari; e, pertanto, non posso accettarlo.

Circa l'ordine del giorno in cui si chiede che si possa proseguire volontariamente l'assicurazione prescindendo dai requisiti richiesti dall'articolo 5 del disegno di legge, vorrei ricordare che il citato articolo 5 si limita a richiedere, per effettuare la prosecuzione volontaria, il pagamento, per un solo anno, del contributo. Pretendendo altrimenti, ci esporremmo al rischio che chiunque, avendo eccezionalmente, nella propria vita, lavorato, anche per un solo mese, alle dipendenze altrui, possa domani, attraverso il pagamento di contributi volontari (che in certe condizioni economiche sono anche facili) venire ad inserirsi nel sistema della previdenza sociale.

Spero, pertanto, che i presentatori non insistano su questo ordine del giorno, considerato anche che, il limite minimo, è ancora ridotto per quanto riguarda il settore agricolo dove si scende a 93 contributi giornalieri, quindi, a poco più di tre mesi di assicurazione. Per quanto riguarda, poi, le donne ed i giovani, ci si limita a 62 contributi, cioè a poco più di due mesi.

SANTI. Desidero fare osservare al Ministro che se è vero che l'unico requisito è quello del versamento di un anno di contributi, è altrettanto vero che questi debbono essere effettuati nell'ultimo quinquennio...

REPOSSI, *Relatore*. Per assicurarsi che sia veramente un lavoratore dipendente.

SANTI. Un lavoratore può essere stato assicurato per 20 anni e non per l'ultimo quinquennio precedente alla liquidazione della pensione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa ipotesi non si verifica, perché il lavoratore che ha versato 20 anni di contributi, ha diritto alla pensione. La prosecuzione volontaria è soltanto per il raggiungimento del tempo minimo.

D'altra parte, questa disposizione tiene conto del carattere sociale delle assicurazioni. L'assicurazione non è pagata individualmente: è pagata dalla generalità dei lavoratori occupati: vi sono dei lavoratori che compiono un sacrificio per i vecchi (dico lavoratori, perché si può considerare afferente al lavoratore il contributo versato dal datore di lavoro); pertanto non sarebbe giusto che il sacrificio venga fatto per coloro che per un certo periodo della loro vita si siano volti verso altre attività. Non posso, pertanto, accettare questo ordine del giorno.

Vi è, poi, l'ordine del giorno che si riferisce all'onere contributivo. Non voglio qui fare una discussione di principio sulla natura del contributo, cioè se il contributo rappresenti un salario differito oppure no. Posso tuttavia essere d'accordo nel concetto; anche se, a questo proposito, debbo distinguere tra il contributo versato per conto proprio e quello versato per altri.

Vi può essere una differenza di impostazione nei confronti dell'assicurazione-base (per la quale è stato riconosciuto il principio di farne esclusivo carico al datore di lavoro), o della ripartizione (fondata sul principio della solidarietà); vorrei, comunque, dire che l'introduzione di questo sistema deve essere considerata attentamente. Dichiaro pertanto di non avere nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno purché venga soppresso il termine di sei mesi. Oggi mettiamo in moto un certo meccanismo in base ad un certo piano finanziario. Non lo dobbiamo spostare se non ad una certa distanza.

SANTI. Accetto la soppressione del termine previsto dall'ordine del giorno.

PALENZONA. Vorrei dal Ministro un chiarimento sull'assicurazione volontaria e su quella facoltativa...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono due istituti diversi. Quello della prosecuzione volontaria consiste in questo: chi, essendo stato assicurato per un certo periodo di tempo, abbia poi interrotto il rapporto di lavoro, può proseguire volontariamente l'assicurazione.

Invece, l'assicurazione facoltativa si riferisce a categorie che sono escluse dalle assicurazioni generali (per esempio, quelle indicate nella legge del 1939: piccoli artigiani, piccoli coltivatori). Queste categorie, pur non essendo comprese nell'assicurazione obbligatoria, possono di essa beneficiare iscrivendosi all'Istituto nazionale della previdenza sociale e versando certi contributi. Evidentemente, per le assicurazioni facoltative, non esistendo la figura del datore di lavoro, l'intero onere è a carico del lavoratore

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l'esauriente delucidazione. Penso, quindi, che si possa procedere, a cuore tranquillo, alla votazione di questa legge sul riordinamento delle pensioni della previdenza sociale. Parecchie associazioni di categoria ed anche singoli interessati, mi hanno fatto pervenire desideri spesso fondati di cui prendiamo atto,

nella speranza di poterli realizzare in successivi provvedimenti migliorativi di questa materia.

VENEGONI. Mi permetto di insistere nel chiedere al Ministro di fare in modo che questa legge venga pubblicata entro il mese.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già spiegato, nell'altro ramo del Parlamento che necessariamente si deve mantenere un certo rapporto tra l'inizio della nuova contribuzione e quello delle relative prestazioni da parte dell'istituto. È per questo che la legge fissa l'inizio delle nuove misure di prestazione al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima. Io penso che ci potremo mettere in condizione di iniziare le nuove prestazioni con il 1° gennaio di quest'anno. L'inizio del nuovo anno è anche opportuno per il fatto che l'esercizio del 1951, è già stato chiuso e possiamo fare a meno di riaprirlo evitando la complicazione contabile che è facile immaginare.

Capisco che l'onorevole Venegoni si riferisce soprattutto alla tredicesima mensilità; ma francamente non sarebbe possibile investire con la nuova legge anche questa, tanto più che le 3.600 lire previste hanno appunto lo scopo di riassorbire le 3000 lire date alla fine dello scorso anno. Prendere in considerazione la corresponsione della tredicesima mensilità anche per il 1951, significherebbe gravare la legge di altri 13 miliardi che davvero non sapremmo dove trovare. Pregherei quindi i colleghi dell'opposizione di dichiararsi sodisfatti degli sforzi già fatti, che costituiscono il massimo possibile nell'attuale posizione finanziaria.

SANTI. In effetti, poiché la gratifica natalizia dell'anno scorso è stata di 3.000 lire, molti pensionati dovranno accontentarsi di un aumento di 600 lire, quanto è la eccedenza delle 3.600 lire menzionate dal Ministro.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In più c'è la tredicesima mensilità da quest'anno.

SANTI. Questa sarà percepita solo alla fine dell'anno e quindi non è computabile fra i beneficî immediati. Dal momento che il Ministro non aderisce alla nostra tesi di porre la sanatoria per le 3000 lire date l'anno scorso, noi, su questo punto, ci dichiariamo del tutto insodisfatti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Bisogna tener presente che, secondo un'interpretazione da me data alla legge a richiesta dell'Istituto della previdenza sociale, la tredicesima mensilità è al di fuori del minimo, nonostante che la lettera della legge stessa possa dare adito ad equivoci. Anche questo è un beneficio che si è voluto arrecare ai lavoratori con una interpretazione piuttosto liberale della norma.

SANTI. Questa è stata la precisa volontà del Senato, quindi ella, onorevole Ministro, non ha proprio compiuto nessun atto di liberalità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno, a firma dei deputati Venegoni, Santi, Cavallari e Lizzadri è del seguente tenore:

« La XI Commissione (Lavoro),

invita il Governo a presentare, entro tre mesi, al Parlamento un provvedimento legislativo che garantisca l'assistenza sanitaria (medica, farmaceutica e ospedaliera) ai pensionati della Previdenza sociale ».

Il Governo lo ha accettato unitamente all'ultima parte dell'ordine del giorno a firma dei deputati Morelli e Cappugi che riguarda analoga richiesta.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo ordine del giorno, a firma dei deputati Venegoni, Noce Longo Teresa e Lizzadri, è del seguente tenore:

« La XI Commissione

invita il Governo a proporre, entro sei mesi, al Parlamento un provvedimento legislativo che elimini la sperequazione nel trattamento di pensioni fra uomini e donne, realizzando il principio costituzionale che ad uguali contribuzioni devono corrispondere uguali prestazioni ».

Il Governo non lo ha accettato perché lo ha ritenuto del tutto ingiustificato, non essendovi alcuna sperequazione nel trattamento di pensione fra i lavoratori e le lavoratrici. Chiedo ai presentatori se insistono.

PALENZONA. Mi sembra assolutamente assurdo insistere. Se non abbiamo male inteso, il Ministro ha dichiarato che a parità di contributi vi è parità di trattamento. Ed allora come si fa ad insistere?

VENEGONI. Chiarisco il nostro punto di vista su questo ordine del giorno. Il Ministro ha dichiarato che non lo può accettare perché vi è la perequazione. Infatti se la donna accetta di andare in pensione a sessant'anni non vi sono differenze.

Ma noi non accettiamo questa sua interpretazione. La donna non è soltanto un essere

che produce, è soprattutto una madre ed il principio introdotto nella nostra legislazione, di un limite minore per la donna per essere collocata in pensione, risponde ad una esigenza di carattere sociale. Non penso che per questa funzione sociale la donna debba essere punita, riducendo la prestazione ad essa dovuta.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori vi insistono, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*Non è approvato*).

Il terzo ordine del giorno, a firma dei deputati Santi, Venegoni e Lizzadri è, avendo i proponenti accettato di sopprimere il termine di sei mesi, del seguente tenore.

« La XI Commissione,

riaffermando il principio che i contributi assicurativi, quale parte integrante del salario, debbano essere a totale carico del datore di lavoro,

considerando che, in via eccezionale e provvisoria, i lavoratori sono chiamati a portare un contributo diretto al miglioramento delle condizioni di vita dei pensionati,

invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo che riporti il contributo dei lavoratori al livello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e che l'onere eccedente, che deriva dalla presente legge, sia passato a carico dei datori di lavoro ».

Il Governo lo ha accettato.

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Il quarto ordine del giorno, a firma dei deputati Venegoni, Santi e Cavallari, è del seguente tenore.

« La XI Commissione

invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per cui agli assicurati che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dei requisiti di contribuzione previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sia concessa la facoltà di proseguire volontariamente l'assicurazione prescindendo dai requisiti richiesti dall'articolo 5 della presente legge ».

Poiché il Governo non lo ha accettato chiedo ai proponenti se insistono.

VENEGONI. Insistiamo perché la legge crea la condizione per generare rapporti di lavoro fittizi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*Non è approvato*).

Il quinto ordine del giorno, a firma dei deputati Venegoni, Santi e Cavallari, è del seguente tenore:

« La XI Commissione

invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per il quale il diritto alle prestazioni in favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia sorga anche quando parte dei contributi, necessari per il conseguimento delle prestazioni stesse, anziché versata, risulti dovuta.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge provveda a disporre in favore dei lavoratori agricoli l'accreditamento dei contributi per le giornate loro attribuite dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 14 settembre 1940, n. 1949, dando una più esatta interpretazione alle norme contenute in detto articolo ».

Poiché il Governo non lo ha accettato per considerazioni di sicurezza amministrativa, chiedo ai proponenti se insistono.

VENEGONI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*Non è approvato*).

L'ultimo ordine del giorno, a firma dei deputati Morelli e Cappugi, è del seguente tenore:

« La XI Commissione della Camera, esaminando il disegno di legge per le pensioni della previdenza sociale,

rilevata l'inadeguatezza del provvedimento per quanto si riferisce ai lavoratori dell'agricoltura, invita il Governo a predisporre con la necessaria sollecitudine un provvedimento integrativo per adeguare le pensioni del settore agricolo a quello degli altri settori,

considerato che, per una serie di cause indipendenti dalla stessa volontà degli interessati, molti lavoratori non hanno potuto versare i contributi sufficienti a superare il minimo per aver diritto alla pensione, la Commissione invita il Governo a predisporre un provvedimento integrativo inteso ad elevare l'ammontare del minimo per modo che anche questi lavoratori possano avere concreti vantaggi.

Infine la XI Commissione della Camera fa voti che venga predisposto un provvedimento per garantire ai pensionati l'assistenza sanitaria specialmente per quelle categorie che fruiscono di pensioni esigue ».

Questa ultima proposizione è già stata approvata unitamente al primo ordine del giorno; poiché il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione le altre parti, chiedo ai proponenti se insistono.

MORELLI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti nè osservazioni, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1272, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ART. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 6.* — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B*, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa ».

« *Art. 8.* — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1°) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1. ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

2°) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B* n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

« I limiti di età di cui al n. 1 del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

« Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

« *Art. 12.* — L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:

1°) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	3	per cento
per due anni	6	» »
per tre anni	10	» »
per quattro anni	15	» »
per cinque anni	22	» »

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2°) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	6	per cento
per due anni	13	» »
per tre anni	21	» »
per quattro anni	30	» »
per cinque anni	40	» »

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro, nonché della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

« *Art. 13.* — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

« Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è riversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno».

(*È approvato*).

ART. 3.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge.

Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

93 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3 per gli uomini;

62 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desu-

mibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla classe o categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato nell'articolo seguente, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

Nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione.

La prima tessera ha validità limitata ai ventiquattro mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi due mesi dalla scadenza della prima tessera, l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i ventiquattro mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera.

In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sarà rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potrà applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori a sei mesi dalla data medesima.

I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

(*È approvato*).

ART. 7.

I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente articolo 5 sono costituiti dalla somma delle quote *a*) e *b*) di cui all'articolo 16, nella misura percentuale prevista dall'articolo 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.

L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

(*È approvato*).

TITOLO II.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

ART. 9.

Le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge, e ai sensi del precedente articolo 3.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo articolo 14.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 9 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità . L. 60.000

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . . . . . » 42.000

c) pensioni ai superstiti . . » 42.000

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *a*) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I trattamenti minimi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

(*È approvato*).

ART. 12.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto è disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni.

Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'articolo 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta.

Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero

di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne.

Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

(*È approvato*).

ART. 13.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1 del primo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge.

L'indennità non può essere inferiore a lire 22.500 né superiore a lire 67.500.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilità.

Le gestioni del Fondo di integrazione, relative all'assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

Le attività e le passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, soppressa con l'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è devoluto all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

(*È approvato*).

ART. 15.

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I. N. A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

(*È approvato*).

ART. 16.

All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 10, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . . 50 per cento
b) lavoratori . . . . 25 » »
c) Stato . . . . . 25 » »

La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 10 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

(*È approvato*).

ART. 17.

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi può essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla presente legge.

Le modalità per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

(*È approvato*).

ART. 18.

Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 360.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

(*È approvato*).

ART. 20.

Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

(*È approvato*).

ART. 21.

Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente articolo 17.

(*È approvato*).

ART. 22.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

(*È approvato*).

ART. 23.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

(*È approvato*).

ART. 24.

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 23.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25.

Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	invalidità	vecchiaia
1952	1/5	1/15
1953	2/5	2/15
1954	2/5	3/15
1955	2/5	4/15
1956	3/5	5/15
1957	3/5	7/15
1958	3/5	8/15
1959	4/5	9/15
1960	4/5	11/15
1961	4/5	13/15

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria, di cui al precedente articolo 5, nel periodo di validità delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

(*È approvato*).

ART. 26.

È garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3.600 annue.

L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

(*È approvato*).

ART. 27.

L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.

I contributi versati a favore dei lavoratori i quali, pur essendo già in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, ne abbiano differito la liquidazione, daranno luogo, su richiesta dell'interessato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, alla liquidazione di un supplemento di pensione base pari al 20 per cento del loro ammontare, da integrare ai sensi del precedente articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 28.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'articolo 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di

invalidità solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 29.

Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.

Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:

i contributi	versati	sino a	tutto il	1914.	400	volte	il loro	importo
»	»	dal	1915 al	1918.	300	»	»	»
»	»	»	1919 »	1922.	200	»	»	»
»	»	»	1923 »	1937.	100	»	»	»
»	»	»	1938 »	1939.	50	»	»	»
»	»	»	1940 »	1942.	40	»	»	»
»	»	»	1943 »	1945.	30	»	»	»
»	»	»	1946 »	1947	5	»	»	»

I contributi versati dal 1° gennaio 1948 in poi sono computati alla pari.

Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 30.

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi del precedente articolo 9, escluse le maggiorazioni per i figli.

(*È approvato*).

ART. 31.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . . 55 per cento
b) lavoratori . . . . . 20 » »
c) Stato . . . . . 25 » »

In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:

datori di lavoro . . . . . L. 33,26
lavoratori . . . . . » 12,10

b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . L. 26,80
lavoratori . . . . . » 9,74

c) per ogni giornata di bracciante uomo:

datori di lavoro . . . . . L. 40,28
lavoratori . . . . . » 14,65

d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . L. 31,78
lavoratori . . . . . » 11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'articolo 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro la tubercolosi . . . . . 2,60 %

b) per l'assicurazione contro la disoccupazione . . . . . 2 %

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo . . . . . L. 9,24
donna o ragazzo . . . . . » 7,71

b) per ogni giornata di bracciante:
uomo . . . . . L. 15,40
donna o ragazzo . . . . . » 7,71

c) per ogni giornata di colono o mezzadro . . . . . L. 4,82

(*È approvato*).

ART. 32.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:

a) per l'esercizio 1951-52, si farà fronte coi fondi inscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;

b) per l'esercizio 1952-53, si farà fronte coi fondi inscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 14 della presente legge, nonché coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 33.

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente articolo 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

(*È approvato*).

ART. 34.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.

Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2.700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente articolo 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni la quota dello Stato di cui all'articolo 16 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 35.

Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale.

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

ART. 36.

A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 1952 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'articolo n. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.

L'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 37.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principii e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese a:

1°) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

2°) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

(*È approvato*).

ART. 38.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 39.

La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le tabelle allegate.

TABELLA *A*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 15.600	26	6	6	4	42
2ª	oltre L. 15.600 » » 21.200	36	6	8	4	54
3ª	» » 21.200 » » 27.300	44	8	8	4	64
4ª	» » 27.300 » » 33.800	56	8	8	4	76
5ª	» » 33.800 » » 41.200	66	8	10	8	92
6ª	» » 41.200 » » 49.400	78	8	10	8	104
7ª	» » 49.400 » » 58.500	92	10	10	8	120
8ª	» » 58.500 » » 68.500	108	10	10	8	136
9ª	» » 68 500 » » 79.300	126	12	12	8	158
10ª	» » 79.300 » » 91.400	144	12	12	8	176
11ª	» » 91.400 » » 105.000	160	12	12	12	196
12ª	» » 105.000 » » 120.000	178	14	14	12	218
13ª	» » 120.000	200	14	14	12	240

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1ª	fino a L. 2.500	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 2.500 » » 4.000	8	1	1	1	11
3ª	» » 4.000 » » 6.300	10	1	1	1	13
4ª	» » 6.300 » » 7.800	13	2	2	1	18
5ª	» » 7.800 » » 9.500	15	2	2	2	21
6ª	» » 9.500 » » 11.400	18	2	2	2	24
7ª	» » 11.400 » » 13.500	21	2	2	2	27
8ª	» » 13.500 » » 15.800	25	2	2	2	31
9ª	» » 15.800 » » 18.300	29	3	3	2	37
10ª	» » 18.300 » » 21.100	33	3	3	2	41
11ª	» » 21.100 » » 24.200	37	3	3	3	46
12ª	» » 24.200 » » 27.700	41	3	3	3	50
13ª	» » 27.700	45	4	4	3	56

2. — PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA, PER OGNI ANNO AGRARIO DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	312	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	260	52	52

3. — PER I GIORNALIERI AGRICOLI, PER OGNI GIORNATA DI LAVORO.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	2	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	1,50	0,20	0,20

Segue TABELLA *B*.

4. — PER CIASCUNO DEGLI APPARTENENTI ALLE FAMIGLIE MEZZADRILI E COLONICHE, PER OGNI ANNO AGRARIO DI CONDUZIONE.

	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ». (*Approvato dal Senato*). (2582):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cornia, Cotellessa, Cremaschi Olindo, Delle Fave, De Meo, Diecidue, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Marzi Domenico, Montelatici, Morelli, Palenzona, Pelosi, Petrone, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Repossi, Sabatini, Sannicolò, Santi, Semeraro Gabriele, Stuani, Suraci, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI